

## **Interrogazione n. 345**

*presentata in data 29 giugno 2026*

a iniziativa del Consigliere Nobili

**Applicazione delle misure di salvaguardia del nuovo Piano di Assetto Idrogeologico distrettuale dell'Appennino Centrale nell'ambito della procedura relativa al progetto di impianto di produzione e stoccaggio di GNL della società FOX Petroli S.p.A. in località Tombaccia nel Comune di Pesaro**

a risposta scritta

Il sottoscritto Consigliere regionale

Premesso che

- è stato presentato il progetto dalla società FOX Petroli S.p.A. concernente la realizzazione di un impianto di produzione e stoccaggio di Gas Naturale Liquefatto (GNL) nell'area di Tombaccia, sulla sponda sinistra del fiume Foglia, nel Comune di Pesaro;
- la procedura coinvolge, oltre al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica quale autorità competente, anche la Regione Marche, il Genio Civile Marche Nord, ARPAM e gli altri enti chiamati ad esprimere pareri, contributi istruttori e valutazioni nell'ambito delle rispettive competenze;
- in data 27 aprile 2026 il Comitato Tecnico Regionale delle Marche, con determinazione n. 7/2026, ha rilasciato un Nulla Osta di Fattibilità condizionato in ordine al progetto, subordinandolo a specifiche prescrizioni; tale atto, di natura endoprocedimentale e preliminare, non esaurisce il procedimento, che prosegue con la presentazione e la valutazione del progetto e del rapporto di sicurezza definitivi, fasi rispetto alle quali rilevano le misure di salvaguardia entrate in vigore il successivo 4 giugno 2026;
- con deliberazioni n. 67 e n. 68 del 26 maggio 2026 la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi degli articoli 63, comma 6, lettera e), 65, comma 7, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha adottato definitivamente il Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale per la gestione del rischio idraulico (PAI distrettuale idraulico) ed il Piano relativo al rischio da frana, unitamente alle rispettive misure di salvaguardia;
- gli avvisi dell'avvenuta adozione definitiva sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 127 del 4 giugno 2026 e, ai sensi dell'articolo 65, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, da tale data le misure di salvaguardia sono divenute immediatamente efficaci e vincolanti sino all'approvazione definitiva dei Piani e comunque per un periodo massimo di tre anni;
- l'adozione definitiva dei nuovi PAI rappresenta un passaggio fondamentale nella costruzione di una pianificazione unitaria del rischio idrogeologico dell'intero Distretto dell'Appennino Centrale, superando la frammentazione dei precedenti strumenti di pianificazione, armonizzando classificazioni di pericolosità, discipline normative e criteri di valutazione degli interventi sul territorio.

Considerato che

- secondo quanto rappresentato da Legambiente - Circolo "Il Ragusello" di Pesaro con nota trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, alla Regione Marche, al Genio Civile Marche Nord, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, all'ARPAM ed al Comune di Pesaro, il nuovo Piano di Assetto Idrogeologico introdurrebbe un elemento del tutto nuovo nell'istruttoria del progetto FOX Petroli; nella citata nota viene evidenziato come l'area interessata dall'intervento ricadrebbe in una fascia di pericolosità idraulica risulterebbero espressamente non consentiti nuovi impianti a rischio di incidente rilevante, lo stoccaggio di combustibili fuori terra ed i depositi di rifiuti;
- Legambiente richiama in particolare l'articolo 26, comma 4, delle Norme Tecniche di Attuazione che per le perimetrazioni a unica fascia esondabile dei bacini marchigiani e nelle more della definizione degli effettivi livelli di pericolosità, estende in via cautelativa la disciplina della fascia ad elevata pericolosità (P3) di cui all'articolo 9, in forza del quale (comma 1, lettera e) risultano

espressamente vietati i nuovi impianti a rischio di incidente rilevante, gli impianti di produzione manifatturiera o di attività produttive e i nuovi impianti di stoccaggio di combustibili fuori terra;

- la medesima nota sottolinea inoltre che le misure di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, delle Norme Tecniche di Attuazione che, in attuazione dell'articolo 65, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, dichiara di immediata efficacia le prescrizioni di disciplina delle fasce di pericolosità, tra cui quelle dell'articolo 9, risultano immediatamente vincolanti non soltanto per le amministrazioni pubbliche ma anche per i soggetti privati e devono pertanto essere applicate in tutti i procedimenti amministrativi ancora in corso;

- viene altresì evidenziato che la qualificazione dell'intervento quale mera "riqualificazione" dell'impianto esistente non sarebbe di per sé sufficiente ad escludere l'applicazione della nuova disciplina, dovendosi avere riguardo non alla denominazione attribuita all'intervento bensì alla sua effettiva natura, alla capacità di stoccaggio ed alla classificazione quale impianto soggetto alla normativa sugli incidenti rilevanti, dovendosi altresì considerare l'ampia nozione di «ampliamento» recata dalle stesse Norme Tecniche di Attuazione, idonea a ricomprendere gli incrementi della capacità di stoccaggio;

- la stessa associazione osserva infine come la natura eventualmente strategica dell'opera non potrebbe comunque determinare deroghe alle misure di salvaguardia introdotte dal nuovo Piano di Assetto Idrogeologico;

- non si è in presenza di una semplice osservazione formulata da un'associazione ambientalista, bensì della segnalazione dell'eventuale sopravvenuta applicazione di un vincolo pianificatorio cogente, immediatamente efficace ai sensi dell'art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006, che la Regione Marche, quale amministrazione partecipante al procedimento, ha il dovere giuridico di considerare e applicare nell'istruttoria.

Rilevato che

- le misure di salvaguardia introdotte dal nuovo PAI costituiscono disposizioni cogenti che devono essere applicate da tutte le amministrazioni coinvolte nei procedimenti autorizzativi ancora pendenti;

- la Regione Marche partecipa alla procedura autorizzativa attraverso le proprie strutture tecniche e amministrative ed è pertanto tenuta ad esercitare le proprie competenze in materia di tutela dell'ambiente, difesa del suolo, governo del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico nel pieno rispetto della nuova disciplina;

- l'eventuale sopravvenienza di un vincolo pianificatorio nel corso del procedimento amministrativo costituisce elemento che deve necessariamente essere valutato ai fini della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo vigente;

- appare pertanto necessario conoscere quale sia l'orientamento della Regione Marche circa gli effetti delle misure di salvaguardia recentemente entrate in vigore sul procedimento relativo al progetto FOX Petroli.

Rilevato altresì che

- il principio di precauzione costituisce uno dei principi fondamentali del diritto ambientale europeo e nazionale, sancito dall'articolo 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea e recepito dall'articolo 3-ter e specificamente attuato dall'articolo 301 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi deve essere garantita da tutti gli enti pubblici nell'esercizio delle rispettive competenze;

- la giurisprudenza nazionale ed europea ha costantemente affermato che il principio di precauzione impone alle amministrazioni pubbliche di adottare le misure più idonee a prevenire il verificarsi di rischi gravi o irreversibili per la salute, la sicurezza pubblica e l'ambiente anche in presenza di un quadro di incertezza scientifica, privilegiando la tutela preventiva rispetto alla mera gestione del rischio;

- nel caso in esame, la sopravvenuta entrata in vigore delle misure di salvaguardia del nuovo Piano di Assetto Idrogeologico costituisce un elemento normativo nuovo e vincolante che, indipendentemente dal richiamo al principio di precauzione, impone alle amministrazioni coinvolte di rivalutare la compatibilità dell'intervento con il mutato quadro pianificatorio e con gli obiettivi di prevenzione del rischio idraulico perseguiti dal legislatore;

- considerato che il progetto riguarda un impianto di produzione e stoccaggio di Gas Naturale Liquefatto soggetto alla disciplina in materia di incidenti rilevanti e localizzato in prossimità del fiume Foglia, di aree urbanizzate e di infrastrutture sensibili, l'applicazione rigorosa del principio di precauzione assume un rilievo ancora maggiore ai fini della tutela della pubblica incolumità, della sicurezza ambientale e della corretta pianificazione territoriale.

## INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per sapere

1. se la Regione Marche abbia già valutato gli effetti dell'entrata in vigore delle misure di salvaguardia del nuovo Piano di Assetto Idrogeologico distrettuale sull'istruttoria del progetto di impianto di produzione e stoccaggio di GNL della società FOX Petroli e quali conclusioni siano state raggiunte;
2. se il Genio Civile Marche Nord, ARPAM e le altre strutture regionali coinvolte abbiano provveduto, o intendano provvedere, ad aggiornare i propri contributi istruttori e i pareri di competenza alla luce del nuovo quadro normativo sopravvenuto;
3. se la Giunta regionale ritenga che il progetto sia compatibile con le prescrizioni contenute nel nuovo PAI distrettuale, con particolare riferimento ai divieti concernenti gli impianti a rischio di incidente rilevante e lo stoccaggio di combustibili fuori terra nelle aree a pericolosità idraulica;
4. quali determinazioni la Regione intenda assumere nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale affinché sia assicurata la piena applicazione delle misure di salvaguardia e del principio di precauzione, evitando l'autorizzazione di interventi potenzialmente incompatibili con la nuova pianificazione di bacino.
5. se la Giunta regionale ritenga che, alla luce delle misure di salvaguardia entrate in vigore il 4 giugno 2026 e del principio di precauzione sancito dall'articolo 191 del TFUE e dall'articolo 3-ter del d.lgs. 152/2006, sussistano ancora i presupposti per esprimere un parere favorevole al progetto ovvero se non ritenga necessario rappresentare formalmente, nell'ambito della procedura di VIA statale, la sopravvenuta incompatibilità dell'intervento con il nuovo quadro pianificatorio.
6. se la Giunta regionale, anche per il tramite dei propri rappresentanti in seno al Comitato Tecnico Regionale, intenda dare applicazione al divieto sopravvenuto nelle fasi non ancora concluse della procedura e con quali modalità intenda tener conto delle misure di salvaguardia ai fini della prosecuzione del Nulla Osta di Fattibilità condizionato di cui alla determinazione n. 7/2026 del 27 aprile 2026.